



COMUNICATO UFFICIALE N. 89 **Stagione Sportiva 2021/2022**

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 81 DEL 24 MAGGIO 2022

Tenuto conto della necessità di completare l'informativa sulle disposizioni dettate dalla F.I.G.C. in materia di tesseramento, per la stagione sportiva 2022/2023 delle Società di Serie A femminile, si pubblicano i Comunicati Ufficiali della stessa F.I.G.C. N. 252/A del 19 maggio 2022 e N. 265/A del 24 maggio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 18 maggio 2022;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società di Serie A femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società di Serie A femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 PER SOCIETÀ DI SERIE A FEMMINILE

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 13, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla F.I.G.C. tramite la piattaforma federale dedicata. La calciatrice può essere utilizzata dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per le calciatrici professioniste, le società non potranno utilizzare le stesse prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dalla calciatrice. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi), in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2023.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso della calciatrice, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 e 105 bis, commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società, alle calciatrici, agli allenatori ed ai preparatori atletici di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale o tramite posta elettronica certificata (tesseramento.dcf.prof@pec.figc.it) accordi preliminari da mercoledì 25 maggio 2022 e fino a giovedì 30 giugno 2022, purché tali accordi non interessino società, calciatrici, allenatori e preparatori atletici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2022 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e N.O.I.F.

I diritti di opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2022/2023, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatrici "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento delle calciatrici "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserate come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolate a qualsiasi titolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 2023.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatrici Professioniste – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11, la richiesta di tesseramento di calciatrici professioniste di seguito indicate dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Calciatrici tesserate con status diverso da quello di professionista svincolate ex artt. 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110 delle N.O.I.F.:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da venerdì 1° luglio a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 1° agosto 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

5. Trasferimenti calciatrici "Giovane di Serie" o "Giovane Dilettanti" - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di una calciatrice "Giovane Dilettante" o non professionista nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)
- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

6. Cessione di contratto stipulato con calciatrici professioniste - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatrice professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)
- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

7. Calciatrici provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici mai tesserate all'estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista) dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" mai tesserate all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

c) La richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro domenica 31 luglio 2022 dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023

d) La richiesta di tesseramento di calciatrici "Giovani di Serie" provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 31 maggio 2023

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici "Giovani di Serie" mai tesserate all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 31 maggio 2023

Le calciatrici "Giovani di Serie" tesserate ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di "professionista" a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

8. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici "Giovani di Serie" o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatrici professioniste - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

9. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- da lunedì 2 gennaio a mercoledì 18 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente alla calciatrice.

10. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

11. Tesseramento in deroga calciatrici professioniste con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 3 calciatrici professioniste, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora dette calciatrici provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da venerdì 1° luglio 2022 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- da giovedì 8 settembre a martedì 13 dicembre 2022 (ore 20.00)

- da mercoledì 1° febbraio a venerdì 31 marzo 2023 (ore 20.00)

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia - da giovedì 8 settembre 2022 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- da mercoledì 1° febbraio a venerdì 31 marzo 2023 (ore 20.00))

- c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserata al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.
- d) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento per rimpiazzare temporaneamente una calciatrice in maternità. Il periodo del contratto della calciatrice sostitutiva deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal momento della data di tesseramento e terminare il giorno precedente all'inizio della prima finestra di tesseramento successiva al ritorno della calciatrice che ha usufruito del permesso di maternità
- e) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento a seguito del termine del permesso di maternità di cui ha potuto usufruire, in base al suo stato contrattuale

12. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatrici classe 2001/2002/2003 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da venerdì 1° luglio a venerdì 15 luglio 2022 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- b) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatrici "Giovani di Serie":

- da venerdì 1° luglio a venerdì 15 luglio 2022 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- da giovedì 1° dicembre a giovedì 15 dicembre 2022 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

13. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per le professioniste, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la F.I.G.C., purché venga concesso il visto di esecutività, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per le calciatrici provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo alla calciatrice, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la F.I.G.C., nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito, incluse le operazioni relative all'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata con il C.U. n. 252/A del 19 maggio 2022, con la quale sono stati approvati i soli termini di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023 per le società di serie A femminile;
- tenuto conto della necessità di integrare le suddette disposizioni con le norme relative alle garanzie, sanzioni e modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 2022/2023;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative alle garanzie, sanzioni e modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 2022/2023, di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 PER SOCIETÀ DI SERIE A FEMMINILE

1. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 2 valido per le sole società di Serie A) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite FIGC - Divisione Calcio Femminile o Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° luglio 2022 al 7 settembre 2022, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2022 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 50% del saldo finanziario della stagione sportiva 2022/2023;
- n. 2 rate pari al 25% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2022/2023;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, del saldo finanziario della stagione sportiva 2022/2023.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 50%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto i);
- le restanti 2 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il 30 novembre 2022 e il 31 marzo 2023;
- n.1 rata pari al 100% solamente per i rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, da regularsi finanziariamente entro il 30 novembre 2022.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura della Divisione Calcio Femminile – FIGC o della Lega di competenza come segue:

- n. 1 rata del 50% da pagarsi entro il 31 ottobre 2022;
- le restanti 2 rate con pagamento entro il 31 dicembre 2022 ed il 30 aprile 2023;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, da regularsi finanziariamente entro il 31 dicembre 2022.

B) Operazioni poste in essere dal 2 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023:

- n. 1 rata pari al 60% del saldo finanziario della stagione sportiva 2022/2023;
- n. 1 rata pari al 40% del saldo finanziario della stagione sportiva 2022/2023;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della

LND, dall'altro, del saldo finanziario della stagione sportiva 2022/2023.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debtrici come segue:

- n. 1 rata del 60% da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto ii);
- la restante rata, del 40%, assistita dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il 31 marzo 2023;
- n.1 rata pari al 100% solamente per i rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, da regolarsi finanziariamente entro il 28 febbraio 2023.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura della FIGC - Divisione Calcio Femminile o della Lega di competenza come segue:

- n. 1 rata del 60% da pagarsi entro il 28 febbraio 2023;
- la restante rata del 40% con pagamento entro il 30 aprile 2023;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, con regolazione finanziaria entro il 31 marzo 2023.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

- i) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 7 settembre 2022 devono essere effettuati dalle società di Serie A entro il termine perentorio del 20 settembre 2022, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della FIGC - Divisione Calcio Femminile. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro.
- ii) Gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 gennaio 2023 ed entro il 31 gennaio 2023, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere garantite entro il termine perentorio del 14 febbraio 2023, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della FIGC - Divisione Calcio Femminile. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo due stagioni sportive, con le modalità ed i limiti fissati dalla FIGC. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in due stagioni sportive, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'ammontare dell'intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A, da un lato, e Società di Serie B, appartenenti al Dipartimento Calcio Femminile della LND e ai Comitati Regionali della LND, dall'altro, devono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in un'unica stagione sportiva.

E) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

F) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

2. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la FIGC - Divisione Calcio Femminile, secondo quanto disposto al precedente punto 1.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla FIGC - Divisione Calcio Femminile entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in FIGC - Divisione Calcio Femminile (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla FIGC), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 1 lett. F), il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, connessi a quanto precede, verranno definiti, in compensazione tramite la FIGC - Divisione Calcio Femminile, secondo quanto disposto al precedente punto 1. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla FIGC - Divisione Calcio Femminile:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in FIGC - Divisione Calcio Femminile (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla FIGC), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno,

fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

3. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 1 e 2, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatrici dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da Banca che figuri nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo il modello conforme a quello predisposto e pubblicato dalla FIGC;

b) polizza fideiussoria assicurativa, emessa secondo il modello conforme a quello predisposto e pubblicato dalla FIGC. La polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra la FIGC e l'ente emittente.

c) La fideiussione bancaria o, nell'ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art.1945 del codice civile, nonché dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o comunque a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

Ad integrazione e/o in alternativa alla presentazione delle garanzie di cui ai punti precedenti, le società potranno versare in un'unica rata il saldo passivo della campagna trasferimenti.

4. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatrici in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive delle calciatrici o costituire rapporti con calciatrici professioniste o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2022-2023;
- d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.